

Delibera di C.C. n°8 del 23.02.2017

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Sen. CARRARA Dr. VALERIO

Il Segretario Comunale
F.to Dr. SAVERIO DE VUONO



COMUNE DI OLTRE IL COLLE
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
Codice Ente: 10150

Deliberazione N. 8 del 23.02.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del T.U. di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n°267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 03.03.2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 03.03.2017 al 18.03.2017.

Il Messo comunale
F.to FELICE RIZZI

Oggetto: I.U.C. 2017. ALIQUOTA TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

CARRARA VALERIO	SINDACO	P
MANENTI ANDREA	CONSIGLIERE	P
GHILARDI ADRIANA	CONSIGLIERE	P
PALAZZI PIERANGELO	CONSIGLIERE	P
RIZZI MARIA CRISTINA	CONSIGLIERE	P
MAURIZIO PAOLO	CONSIGLIERE	P
TIRABOSCHI FRANCESCO	CONSIGLIERE	P

Totale presenti 7
Totale assenti 0

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del T.U. di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n°267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000, la stessa è divenuta esecutiva in data _____.

Il Segretario Comunale

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DR. SAVERIO DE VUONO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEN. CARRARA DR. VALERIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille.
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.03.2015 sono state determinate per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni d'imposta IMU nelle seguenti misure:
 - o aliquota 0,97% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
 - o aliquota 0,6% per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche per le relative pertinenze;
 - o detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e

dimorino abitualmente nell'unita immobiliare adibita ad abitazione principale.

- ai sensi del comma 677 per l'anno 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per gli stessi anni 2016 e 2017, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;

Rilevato che:

- ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e s.m.i. la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2016 non si applica:
- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Rilevato che:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformita con i servizi indivisibili individuati;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attivita ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilita ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilita di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

In considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale, ed al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde

pubblico, di illuminazione pubblica, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2017 delle seguenti aliquote TASI:

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0 (zero) punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

Aliquota ordinaria nella misura dell'1,4 per mille per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e fabbricati diversi assoggettati ad aliquota IMU dello 0,97%;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Decreto "mille proroghe" che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 al 31 marzo 2017;

- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Entrate e del Servizio Finanziario;

Visto il parere del Revisore dei Conti.

Visto l'art. 42 del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i regolamenti;

Con voti favorevoli n° 7, contrari n°==, astenuti n°==, espressi in modo palese da n° 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2017 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0 (zero) punti percentuali per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b) aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

c) aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1,4 per mille per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU dello 0,97%;

2. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 152.000,00 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 53.000,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)	€ 1.500,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 171.000,00
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	€ 3.100,00
Anagrafe	€ 25.000,00
Istruzione	€ 121.200,00
Ufficio Tecnico	€ 26.000,00

3. Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013 n. 147, applicando altresì per gli immobili e le aree soggette ad aliquota IMU dello 0,97% la deroga per l'incremento sino allo 0,8 per mille, dando atto che il gettito derivante dal superamento dei limiti previsti è parzialmente destinato al finanziamento delle detrazioni previste in favore dell'abitazione principale, così come previsto dalla L. 147/2013 e s.m.i.;

4. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

5. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.

6. Successivamente, con voti favorevoli n° 7, contrari n°==, astenuti n°==, espressi in modo palese da n° 7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267

La sottoscritta Rag. Sabrina Stucchi, Istruttore Direttivo, quale Responsabile del Servizio, vista la proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l'istruttoria di competenza; Visto l'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Addi, 16.02.2017

(F.to Rag. Sabrina Stucchi)

La sottoscritta Rag. Sabrina Stucchi, Istruttore Direttivo, Responsabile del Servizio Contabile, vista la proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l'istruttoria di competenza; Visto l'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Addi, 16.02.2017

(F.to Rag. Sabrina Stucchi)